



SENTENZA N. 357/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **73571** del registro di segreteria proposto da **(omissis)**, con l'avv. Salvatore Fezza, contro: l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri, collocato a riposo in data 1/1/2015, esponeva:

- 1) di essere titolare, a decorrere da tale data, di pensione ordinaria diretta liquidata con sistema misto;
- 2) che, alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità di servizio superiore a 15 anni ma inferiore a 18 anni (esattamente, 17 anni e 8 mesi);
- 3) che pertanto, il proprio trattamento pensionistico doveva essere rideterminato con applicazione delle aliquote fissate dall'art 54 del DPR 1092/73;

Si costituiva l'INPS, ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la parziale prescrizione del credito; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale

deposito della motivazione.

DIRITTO

Sussiste la legittimazione passiva dell'INPS, in quanto ordinatore secondario di spesa, incentrandosi il giudizio sul criterio di liquidazione del trattamento pensionistico e sull'ermeneusi del quadro normativo di riferimento (Sez. II Appello, n. 40/2021).

Va disattesa l'eccezione di prescrizione, atteso che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla richiesta di riliquidazione della pensione, inviata in data 18/11/2019 (all. 2 produz.ricorrente).

Nel merito, il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto del ricorrente -che alla data del 31/12/1995 aveva maturato più di 15 ma meno di 18 anni di servizio, per poi essere collocato in congedo con complessiva anzianità ben superiore al ventennio- ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico assegnatogli, mediante applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 che, al primo comma, prevede che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”* e al secondo comma prosegue: *“La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*.

Parte ricorrente ha infatti lamentato che l'INPS abbia fatto applicazione della meno favorevole disciplina prevista per il personale civile, per il quale l'art. 44 del menzionato t.u. stabilisce che *“La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”*.

Va in proposito ricordato che la legge n. 335/1995 (art. 1, comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31/12/1995 un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione *“secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento). Per i dipendenti, come l'odierno ricorrente, che, alla medesima data, avevano invece maturato un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31/12/1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1, comma 12, legge n. 335/1995).

In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra richiamato ai militari cessati dal servizio dopo il 31/12/1995 con un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni a tale data, si sono recentemente contrapposti due diversi orientamenti delle Sezioni di appello di questa Corte.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, la soluzione della questione controversa è stata deferita alle Sezioni Riunite di questa Corte che, in sede di decisione della questione di massima (Sezioni Riunite, 4 gennaio 2021, n.

1/QM/2021), hanno affermato il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva <della pensione da liquidarsi con il sistema misto>, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo*

numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

A tale approdo ermeneutico le Sezioni Riunite sono pervenute all'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del DPR n. 1092/1973 in modo da assicurarne la coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale introdotta dalla legge n. 335/1995, secondo un articolato percorso motivazionale al quale si rinvia integralmente, per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione C.G.C.

In considerazione, dunque, dei principi espressi dalle SS.RR. in sede nomofilattica, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere parzialmente accolto, con l'effetto di dichiarare il diritto di parte ricorrente - militare rientrante nella compagine il cui trattamento pensionistico è stato determinato in applicazione del sistema misto - alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31/12/1995.

L'ente previdenziale resistente va quindi condannato al pagamento delle somme dovute al ricorrente per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da

applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, SS.RR., n. 10/2002/QM; art. 167, comma 3, C.G.C.).

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso nonché della novità del principio di diritto enunciato dalle SS.RR. con la decisione n. 1/QM/2021, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Marzia de Falco, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, con maggiorazione degli arretrati spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, ovvero con detrazione dell'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, quest'ultima da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28/6/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

01.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli